

N. 08127/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 04447/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n.4447 del 2011 proposto dalla I.C.A sro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Angelo Clarizia, dall'avv. Luigi Giuliano e dall'avv. Augusto Moretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moretti in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.154;

***contro***

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

***per l'annullamento***

del provvedimento n. 46/2011 assunto dal Consiglio dell'AVCP

nella seduta del 9.2.2011 con il quale è stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nonché l'annotazione nel Casellario informatico della segnalazione del Comando Generale dei Carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata Autorità ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 5.000, ai sensi dell'art.6, comma 11, del D.lgvo n.163/2006, nonché ha disposto l'annotazione nel casellario informatico della comunicazione con la quale il Comando Generale dei Carabinieri - quale stazione appaltante - ha fatto presente che l'odierna ricorrente aveva reso una falsa dichiarazione in sede di istanza di partecipazione alla procedura ristretta bandita per fornitura di materiali di vestiario, relativamente

al possesso del requisito generale di cui all'art.38, comma 1, lett.f) del D.lgvo n.163/2006.

In punto di fatto deve essere fatto presente che:

I) la società ricorrente aveva partecipato con la precedente denominazione sociale di SVIK srl e quale mandante di un rti ad un appalto indetto dall'Arma dei Carabinieri per l'approvvigionamento di divise, risultandone aggiudicataria;

II) il relativo contratto è stato successivamente risolto con determinazione unilaterale della stazione appaltante del 5.12.2009 per l'avvenuto compimento da parte dell'ati aggiudicataria di plurime condotte illecite, anche penalmente rilevanti, integranti la fattispecie di frode, malafede e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

III) l'odierna istante ha successivamente partecipato ad un'altra gara indetta dall'Arma dei Carabinieri sempre per la fornitura di divise dichiarando in sede di domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgvo n.163 tra i quali quello previsto dalla lettera f) (non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara);

IV) avendo la menzionata stazione appaltante appurato l'insussistenza di tale ultimo requisito, ha esclusa la società ricorrente dalla gara ed ha comunicato alla resistente Autorità che la ICA aveva

reso false dichiarazioni nella domanda di partecipazione alla gara de qua;

V) alla luce di tale comunicazione la menzionata Autorità ha attivato in contraddittorio con la società ricorrente il procedimento conclusosi con l'adozione della contestata determinazione.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge. Erronea applicazione dell'art.38 della lett.f) del D.lgvo n.163/2006. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Travisamento dei presupposti di diritto e di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato;

2) Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Travisamento dei fatti. mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare una corretta applicazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Si costituita l'intimata Autorità contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Le dedotte censure devono essere rigettate.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) giusta quanto chiaramente previsto dall'art.38, comma 1, lett. f) del D.lgvo n.163/2006 la malafede o la grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali può ritenersi accertata sulla base del mero provvedimento della stazione appaltante che ha disposto la

risoluzione del contratto, non necessitando a tal fine, come affermato dalla odierna istante, che la correttezza dell'operato della stazione sia stato previamente riconosciuto in sede giudiziale;

b) non è seriamente contestabile che la società ricorrente debba essere identificata con la SVIK sro, destinataria del provvedimento di risoluzione, come correttamente rilevato dalla resistente Autorità (pag.3 del gravato provvedimento);

c) è palese, non essendo stato, peraltro, addotto alcuna argomentazione in senso contrario, che l'odierna istante fosse a conoscenza del provvedimento de quo adottato in data 5.12.2009, dato che la domanda di partecipazione alla seconda gara è stata resa in data 23.4.2010;

d) non può assumere, poi, alcun valore esimente o attenuante la circostanza che la società ricorrente sia successivamente dissociata dall'operato del precedente amministratore, atteso che quello che rileva è il mero dato oggettivo dell'avvenuta adozione di un provvedimento di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante per l'accertata grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e tenuto conto, altresì, che la rilevanza di una eventuale successiva dissociazione comporterebbe l'elusione della finalità perseguita con la richiamata disposizione.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato,

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4447 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)